

**TRENTINO**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento istruzione e cultura

Via Gilli, 3 - 38121 Trento

T +39 0461 497233

F +39 0461 497252

pec dip.istruzioneecultura@pec.provincia.tn.it

@ dip.istruzioneecultura@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

Alle istituzioni scolastiche della provincia di Trento

All'ALBO INTERNET

e p.c. Alle Strutture del Dipartimento Istruzione e cultura

Al Servizio per il personale

Alle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale docente

Trento, **20 SET. 2019**

Prot. D335/2019/ 579784/1.13-2019-16/RC/EM/pl

Oggetto: avvio anno scolastico 2019/2020. Ricognizione delle disposizioni recate dall'Accordo contrattuale 4 giugno 2018 relativamente al personale docente della scuola a carattere statale.

Con l'avvio dell'a.s. 2019/2020 si rende opportuna una ricognizione delle disposizioni recate dall'Accordo contrattuale del 4 giugno 2018 relativamente al personale docente della scuola a carattere statale per chiarire alcuni aspetti sollevati dalle istituzioni scolastiche nel corso dell'anno scolastico appena concluso. Si ritiene opportuno, a tal fine, riepilogare i principali istituti contrattuali introdotti o modificati dall'Accordo concernenti la prestazione lavorativa del personale docente e il periodo di prova del personale docente a tempo determinato.

Attività d'insegnamento, art. 25 bis CCPL.

L'attività d'insegnamento è resa in 22 ore settimanali, più 2 da dedicare alla programmazione didattica, per gli insegnanti della scuola primaria (comma 1 lett. a) e in 18 ore settimanali negli istituti e scuole di istruzione secondaria (comma 1 lett. b); la medesima lett. b prevede l'obbligo del completamento dell'orario di cattedra, se inferiore alle 18 ore, secondo le modalità indicate.

Per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato dal personale insegnante nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica. (Dal 2015/2016 sono ammesse anche le diverse modalità di organizzazione dell'attività di vigilanza durante il servizio di mensa previste dall'art. 26 bis).

Ogni riduzione della durata (a sessanta minuti) dell'unità oraria di lezione diversa da quella derivante da "cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica" ne comporta obbligatoriamente il recupero, secondo le modalità definite dal vigente CCPL, nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. Anche forme particolari di orario, quali i rientri pomeridiani o serali, vanno attuate nel rispetto del completamento di orario.

Modalità di recupero del tempo lavoro nel secondo ciclo, art. 25 ter CCPL.

Nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo che hanno adottato l'unità di lezione di 50 minuti, il recupero del tempo lavoro non prestatato è realizzato attraverso 70 ore nell'anno scolastico, di cui almeno 40 prestate in attività con gli studenti. Queste 40 ore sono rese attraverso altrettante unità didattiche di 50 minuti. Le restanti 30 ore (a sessanta minuti) sono a disposizione per l'attuazione del progetto d'istituto.

Le 70 ore, costituendo recupero dovuto di orario contrattuale non lavorato per compiti connessi alla didattica, non ammettono riduzioni e sono da rendere nel loro pieno ammontare, ferme restando le situazioni di impossibilità sopravvenuta e di assenza di durata non inferiore a trenta giorni continuativi di cui al comma 4 dell'art. 29 bis.

L'Accordo 4.6.2018 ha introdotto l'obbligo del recupero del tempo lavoro anche per i supplenti brevi operanti nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo, in misura pari a 2 ore ogni 18 ore di supplenza. La novità comporta l'adozione del piano di utilizzo delle ore per ciascun rapporto di lavoro per supplenza da parte del dirigente scolastico; gli impegni relativi al piano di utilizzo devono essere comunicati al docente. Corrispondentemente all'obbligatorietà introdotta, anche al personale supplente breve è attribuito il compenso di flessibilità tra le ordinarie voci stipendiali.

Ore eccedenti, art. 34 CCPL.

Possono essere riconosciute ai fini retributivi con il particolare compenso di cui al comma 1 dell'art. 34, le ore d'insegnamento eccedenti la diciottesima ora effettivamente prestate tra l'inizio e la fine delle lezioni fino ad un massimo di sei ore settimanali entro il limite delle 24 ore settimanali. Le ore eccedenti non saranno quindi pagate nei periodi di assenza, anche se giustificata. Le ferie, a tal fine, non sono considerate assenze e non riducono il compenso legato alle ore eccedenti.

Le ore eccedenti possono essere richieste dal dirigente scolastico, di norma, solo per esigenze organizzativo-didattiche che precludano oggettivamente la ordinaria costituzione a 18 ore delle cattedre per l'impossibilità di frazionare l'unicità dell'insegnamento della singola disciplina.

L'attribuzione delle ore eccedenti avviene con il preliminare consenso del docente.

I dirigenti scolastici potranno procedere all'attribuzione delle ore eccedenti in base agli accantonamenti di ore nel quadro delle disponibilità. Ulteriori conferimenti di ore eccedenti potranno essere effettuati, sia per i docenti a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato in servizio nell'istituzione scolastica, solo nel caso di spezzoni orari ancora presenti nel quadro delle disponibilità e non coperti con assunzioni a tempo determinato da parte del dirigente scolastico.

Spetta al dirigente scolastico accertare la sussistenza dei requisiti per l'assegnazione delle ore eccedenti. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli periodici sulla attribuzione di ore eccedenti al personale docente nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Ai docenti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale (ad esclusione dei docenti con tempo parziale pluriennale o a tempo parziale biennale che prestano servizio nell'anno scolastico di riferimento per l'intero orario cattedra) non possono essere assegnate ore eccedenti.

Analogamente non possono essere assegnate ore eccedenti ai docenti a tempo indeterminato a tempo pieno il cui orario effettivo di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali. Entro il termine delle lezioni del corrente a.s. 2019/2020 dovranno essere risolte eventuali attribuzioni di ore eccedenti non coerenti con le disposizioni qui riepilogate.

Negli istituti superiori, ai sensi dell'art. 25 ter del CCPL, il riconoscimento economico delle ore eccedenti riguarderà le ore a partire dalla 20esima essendo riconosciuta la 19esima a titolo di recupero delle 70 ore obbligatorie. Su richiesta del dirigente scolastico e in accordo con il docente, anche l'eventuale 20esima ora eccedente potrà essere riconosciuta a titolo di recupero delle 70 ore obbligatorie.

Le richiamate disposizioni riguardano, oltre al personale docente di ruolo, incaricato annuale e supplente fino al 30 giugno, anche i supplenti brevi.

Nel caso di ore eccedenti la diciottesima derivanti dal cumulo di contratti a tempo determinato riferiti a gradi di istruzione diversi, la 19esima ora è obbligatoriamente riconosciuta all'interno delle ore dovute per il recupero del tempo lavoro (70 ore) solo qualora l'ultimo contratto in ordine cronologico sia riferito a scuola secondaria di secondo grado, o qualora i contratti abbiano la medesima decorrenza. Nel caso, invece, in cui il primo contratto sia relativo a scuola secondaria di secondo grado, il cumulo con contratto successivo per scuola secondaria di primo grado non incide sulla quota delle 70 ore dovute nel rispetto della programmazione delle attività di recupero del tempo lavoro effettuata dalla scuola secondaria di secondo grado: le ore eccedenti saranno, in questo ultimo caso, conteggiate a partire dalla 19esima ora.

Nel caso in cui il cumulo riguardi solo contratti riferiti alla scuola secondaria di secondo grado, lo scarico della 19esima ora eccedente dalle ore dovute per il recupero del tempo lavoro è obbligatoria e avviene prioritariamente nei confronti del contratto che ha generato tali ore eccedenti, ovvero a partire dal contratto con decorrenza successiva.

Gli inserimenti a sistema relativi alle ore eccedenti cattedra dovranno essere effettuati direttamente dalle istituzioni scolastiche. Nel caso in cui la somma di due o più contratti a tempo determinato superi le 18 ore, le istituzioni scolastiche non devono fare nulla, in quanto il programma informativo gestionale riconosce in automatico le ore eccedenti.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee, le ore eccedenti possono essere attribuite solo dopo aver proposto il completamento di orario ai docenti già in servizio a tempo determinato presso l'istituzione scolastica. Inoltre, il completamento d'orario che genera l'attribuzione di ore eccedenti è autorizzato nel limite delle 24 ore solo per i docenti in servizio nella medesima Istituzione scolastica.

Attività funzionali all'insegnamento e di potenziamento formativo, art. 26 CCPL

L'art. 26 del CCPL disciplina le attività obbligatorie funzionali all'insegnamento e di potenziamento formativo. L'Accordo 4.6.2018 ha previsto distinto monte ore per le attività di carattere collegiale funzionali all'insegnamento e per le attività di potenziamento formativo.

Le attività di carattere collegiale funzionali all'insegnamento sono specificate dal comma 3, lettere a., b. e c. dell'art. 26. Le attività della lett. a. ("partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e sue articolazioni,....") e della lett. b. ("partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe....") sono rese nell'ambito di un unico monte ore di ammontare fino a 80 ore annue. Nel caso di saturazione di tale monte ore (80 ore rese), per la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe possono essere riconosciute e compensate fino a 10 ore aggiuntive utilizzando le risorse del FUIS.

Le ore di eventuale sostituzione di colleghi assenti in occasione degli scrutini saranno riconosciute nell'ambito della lett. a. del comma 7 dell'art. 26 o, se saturo il monte ore delle 40 ore, ed eventualmente il monte ore delle 70 ore del recupero del tempo lavoro, come prestazioni aggiuntive.

Nella funzione docente rientrano le attività di potenziamento formativo, nell'ammontare di 40 ore annue. Il monte ore è l'equivalente di 40 ore a sessanta minuti ed è articolato in base alle attività indicate alle lett. a., b. e c. del comma 7 dell'art. 26. All'interno del monte ore dovuto, la corrispondenza oraria delle "almeno 15 unità di lezione" è calcolata in base alla durata dell'unità di lezione adottata dalla scuola. Pertanto nelle scuole in cui l'unità di lezione dura 50 minuti, il docente dovrà rendere almeno 15 interventi che corrispondono ad uno scarico di 12 ore e 30 minuti dalle 40 di potenziamento formativo.

Analogamente a quanto detto per le 70 ore, le 40 ore di attività di potenziamento formativo, obbligatorie, non ammettono riduzioni e sono da rendere nel loro pieno ammontare, ferme restando le situazioni di impossibilità sopravvenuta e di assenza di durata non inferiore a trenta giorni continuativi di cui al comma 4 dell'art. 29 bis.

Nei confronti del personale il cui orario contrattuale di lavoro sia inferiore all'orario pieno, il comma 10 dell'art. 26 prevede che le prestazioni dovute ai sensi dei commi 4 (fino a 80 ore per la partecipazione agli organi collegiali) e 6 (40 ore per attività di potenziamento formativo) del medesimo articolo siano proporzionate all'orario di lavoro. Al fine di determinare il proporzionamento delle attività di carattere collegiale funzionali all'insegnamento relativamente al personale con orario inferiore all'orario pieno, il dirigente scolastico nell'ambito del piano di utilizzo delle ore di cui al comma 3 dell'art. 29 bis terrà conto dell'impegno annuale definito per le riunioni del collegio dei docenti e per le attività dei consigli di classe.

Per il personale a tempo determinato supplente breve, "l'impegno orario derivante dai commi 4 e 6 dell'art. 26 è di due ore ogni sei giorni di supplenza" (comma 11 art. 26). Il dispositivo contrattuale si applica secondo la sua testualità, non potendo essere assunte altre letture (quali l'assimilazione dei sei giorni ad una settimana) che condurrebbero ad una riduzione delle prestazioni dovute. L'impegno orario è proporzionato nel caso di orario inferiore all'orario pieno. Restano comunque fermi gli obblighi di servizio legati allo svolgimento delle attività di carattere collegiale funzionali all'insegnamento. Al docente deve essere comunicato il programma di impiego delle ore.

Modalità organizzative per l'esercizio della funzione docente, art. 29 bis

Il piano annuale delle attività, predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa, contiene:

- la programmazione delle attività connesse alla funzione docente: attività d'insegnamento, modalità di recupero del tempo lavoro nel secondo ciclo, attività funzionali all'insegnamento e di potenziamento formativo, sorveglianza alunni nel servizio di mensa scuola secondaria primo grado, sorveglianza degli alunni, flessibilità organizzativa e didattica, prestazioni integrative;
- la ripartizione dell'anno scolastico ai fini della valutazione periodica dello studente;
- la programmazione di ambiti e priorità delle attività di formazione e aggiornamento del personale secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali in materia.

Il dirigente scolastico, tenuto conto degli indirizzi contenuti nel progetto d'istituto e di quanto programmato nel piano annuale delle attività, organizza i tempi di lavoro del personale docente. A tale scopo il dirigente scolastico, all'inizio dell'anno scolastico e dopo aver sentito le eventuali proposte degli interessati, determina per ogni docente un piano di utilizzo delle ore e i conseguenti impegni che sono assegnati in forma scritta.

Il comma 2 dell'art. 16 dell'Accordo 4.6.2018 richiama i principi che regolano l'articolazione dell'orario di lavoro del docente, nel rispetto delle esigenze organizzative e didattiche: imparzialità, correttezza e buona fede, norme di legge.

Il piano di utilizzo e i conseguenti impegni del docente possono essere modificati in corso d'anno qualora siano deliberate dal collegio dei docenti modifiche al piano annuale delle attività, di norma non oltre il mese di aprile.

Piano di utilizzo e conseguenti impegni del docente possono essere modificati in corso d'anno anche per intervenute diverse esigenze di servizio con riferimento a specifiche attività del singolo docente. Le modifiche legate a queste diverse esigenze di servizio sono richieste al docente con un adeguato preavviso, salvi casi di urgenza legati al funzionamento del servizio scolastico.

Spetta al dirigente scolastico, in corso d'anno, il monitoraggio e la verifica della progressiva realizzazione degli impegni assegnati con il piano di utilizzo, ricorrendo a modalità coerenti con il principio di buon andamento dell'attività amministrativa. Queste attività, inserendosi nella ordinaria attività di coordinamento dei programmi di lavoro e delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate all'istituzione scolastica diretta, consentono al dirigente scolastico di verificare il regolare e progressivo svolgimento della complessiva attività didattico-educativa programmata dalla scuola intervenendo con tempestività su azioni per le quali si renda necessaria una riprogrammazione nell'ambito del piano annuale delle attività ed assicurando, nel contempo, che ciascun docente assolva i compiti assegnati. Anche le eventuali diverse esigenze di servizio che si presentassero possono quindi, in presenza di costante monitoraggio e verifica da parte del dirigente scolastico, essere più agevolmente risolte con adattamenti e modifiche del piano di utilizzo di singoli docenti per specifiche attività richieste.

A conclusione dell'anno scolastico, al dirigente scolastico è richiesta la rendicontazione dell'avvenuto pieno svolgimento da parte dei docenti degli impegni assegnati con il piano di utilizzo. Solo situazioni di impossibilità sopravvenuta limitate a motivi connessi all'organizzazione scolastica possono comportare uno svolgimento non pieno da parte del singolo docente degli impegni assegnati con il piano di utilizzo; il mancato pieno svolgimento degli impegni assegnati per ragioni diverse da quelle organizzative comporta una violazione degli obblighi di lavoro.

Gli impegni del docente sono proporzionalmente ridotti per assenze in corso d'anno di durata non inferiore a trenta giorni continuativi. E' necessario che di questa riduzione proporzionale, qualora si ponga il caso di un'assenza oltre i trenta giorni, si tenga conto prima della conclusione dell'anno scolastico, modificando all'occorrenza il piano di utilizzo delle ore del singolo docente.

Flessibilità organizzativa e didattica, art. 28 CCPL.

Sono state ampliate con l'Accordo 4.6.2018 le particolari forme di orario che danno titolo al compenso di flessibilità organizzativa e didattica, ora previste anche la realizzazione di modalità organizzative finalizzate al conseguimento degli obiettivi del Progetto d'istituto, del progetto scuola e dei progetti ivi declinati.

Altresì, l'Accordo attribuisce il compenso di flessibilità organizzativa e didattica a tutti i docenti, a tempo indeterminato e determinato, anche supplenti brevi, nell'importo annuo lordo di 1.000 euro per dieci mensilità, riproporzionato per orari ridotti e per assenze e variazioni di stato incidenti sulla retribuzione. E' superato il limite dei 180 giorni per il diritto al compenso nei confronti del personale a tempo determinato con incarico annuale o al termine delle attività didattiche. Il personale supplente breve entra nei destinatari del compenso di flessibilità, senza limite di durata annua del servizio. Ciò comporta che anche questo personale, per aver titolo al compenso, deve prestare la propria attività secondo le modalità di cui all'art. 28, comma 2.

Prestazioni integrative, art. 29 CCPL

Le prestazioni integrative, facoltative, sono destinate al recupero dell'orario nelle scuole dove si procede alla riduzione dell'unità didattica per cause esterne. Con l'Accordo del 4.6.2018 anche il personale supplente breve può rendere le prestazioni integrative, con il conseguente diritto al compenso di flessibilità.

Per la natura del compenso di flessibilità, attribuito come voce mensile per dieci mensilità, l'adesione volontaria alle attività integrative deve essere espressa da parte di tutto il personale docente ad avvio di anno scolastico o, per i supplenti brevi, di singolo contratto individuale. Una volta espressa, l'adesione non è soggetta a revoca, essendo legata a prestazioni programmate dall'istituzione scolastica secondo le esigenze del progetto d'istituto, per almeno il 50% in attività

con gli alunni. Non potranno essere formulate, altresì, adesioni parziali rispetto al monte ore dovuto.

In particolare, in occasione di ogni rapporto di lavoro relativo a personale supplente breve, le istituzioni interessate alla riduzione di orario per cause esterne saranno tenute ad informare il docente - all'atto della sottoscrizione del contratto individuale - della possibilità di adesione alle prestazioni integrative e, nel caso affermativo, a disporre per il loro impiego secondo le esigenze del progetto d'istituto.

Rinvio.

Rispetto, infine, ad alcune attività del personale docente ed alle modalità del loro riconoscimento, qui non richiamate, l'attuale quadro contrattuale non fornisce, a parere dello Scrivente, una sufficiente e compiuta disciplina con la conseguente necessità di individuare le soluzioni al tavolo negoziale presso l'A.P.Ra.N. con il prossimo rinnovo del contratto collettivo di categoria.

Periodo di prova del personale a tempo determinato, art. 40 bis CCPL

L'art. 23 dell'accordo modificativo del CCPL docenti ha introdotto e regolamentato all'art. 40 bis il periodo di prova del personale a tempo determinato assunto con contratto di durata originaria superiore a sei mesi.

L'introduzione del periodo di prova negli incarichi a tempo determinato ha come ambito l'idoneità, in relazione al profilo professionale di riferimento, degli aspiranti docenti ai quali siano affidati incarichi di durata originaria superiore a sei mesi.

Nel caso di specie, il datore di lavoro dovrà dunque verificare l'idoneità del docente nell'espletamento della sua funzione professionale che contempla competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative, relazionali e di ricerca, linguistiche ed informatiche, tra loro correlate ed interagenti.

Come già ricordato in precedenza, il periodo di prova riguarda tutti i docenti, di qualsiasi classe di concorso, assunti a tempo determinato con contratto originario superiore a sei mesi, anche quelli che hanno prodotto istanza di messa a disposizione fuori graduatoria o che sono inseriti nelle graduatorie di istituto (prima, seconda e terza fascia). Si allegano per maggiore chiarezza le tabelle riepilogative riportanti alcuni casi gestionali distinti per tipologia di incarico e canale di reclutamento (all.1).

Il periodo di prova ha una durata di 90 giorni di servizio comprensivi di giorni liberi e giornate di sospensione delle lezioni. Durante il periodo di prova, ciascuna parte può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso.

L'art. 40 bis CCPL prevede che il Dirigente scolastico possa nominare un docente tutor che affianchi il docente in prova. Si sottolinea a tal proposito che la nomina è facoltativa e rientra nella discrezionalità del Dirigente scolastico, che ne valuta l'opportunità in riferimento ai singoli casi specifici.

Il tutor potrà essere individuato dal Dirigente scolastico, compatibilmente con le risorse messe a disposizione, fra i docenti della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra.

Il superamento del periodo di prova comporta che il medesimo non debba più essere ripetuto per assunzioni successive del docente sulla stessa classe di concorso da parte dell'Amministrazione e/o delle Istituzioni scolastiche.

Nel caso contrario di mancato superamento del periodo di prova, il recesso da parte del datore di lavoro dovrà avvenire entro i 90 giorni.

A tal proposito preme distinguere due diverse ipotesi:

A) contratto a tempo determinato stipulato dal Dirigente del Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola;

B) contratto a tempo determinato stipulato dal Dirigente scolastico.

Nel caso A) l'adozione dell'atto di recesso sarà di competenza del Dirigente del Servizio e pertanto qualora il Dirigente scolastico ritenga che l'esito del periodo di prova sia negativo ne deve dare comunicazione nei termini più sotto indicati al Servizio reclutamento e gestione del personale della scuola, avvalendosi di apposito modulo, motivando adeguatamente le ragioni del parere negativo e trasmettendo tutta la documentazione a sua disposizione (ordini di servizio, richiami, ecc.).

Il recesso dal rapporto di lavoro sarà dunque disposto con determina del Dirigente del Servizio reclutamento e gestione rapporto di lavoro, che sarà poi trasmessa all'Istituzione scolastica che ne curerà la notifica nelle forme previste del contratto (posta elettronica certificata confermata da invio di lettera raccomandata). Sarà in ogni caso possibile notificare l'atto a mani dell'interessato.

Nel caso B), il recesso dovrà essere disposto dal Dirigente scolastico e notificato all'interessato con priorità. Successivamente il Dirigente scolastico trasmetterà il fascicolo al Servizio reclutamento e gestione del rapporto di lavoro per la relativa presa d'atto.

Si evidenzia che il recesso deve riportare una congrua argomentazione delle ragioni che hanno determinato il mancato superamento del periodo di prova e non si ritiene a tal fine sufficiente la motivazione *per relationem* ovvero un mero riferimento ad atti interni.

Si ricorda che entro il termine di 90 giorni dovrà ritenersi concluso tutto l'iter procedurale come sopra descritto.

Per i casi di recesso da adottare con determina del Dirigente del Servizio Reclutamento si invita comunque a contattare preventivamente l'Ufficio concorsi e assunzioni del personale della scuola (dott.ssa Piera Preciso 0461-491363 e dott.ssa Lara Santoni 0461-497228) ai fini del necessario raccordo in ordine alla procedura e al rispetto della tempistica.

Nel caso di recesso del datore di lavoro, nessun nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato per la medesima classe di concorso potrà essere instaurato fra il docente e l'Amministrazione e/o le istituzioni scolastiche per un periodo di due anni.

Sotto il profilo gestionale, si ribadisce che all'interno dell'applicativo informatico CITRIX è stata introdotta una funzione che permette di memorizzare l'esito del periodo di prova del personale docente a tempo determinato. Inizialmente la funzione si limitava all'evidenza del mancato superamento del periodo di prova, successivamente è stata implementata con la possibilità di inserire anche il positivo superamento. A tal proposito si reitera l'invito già espresso nella recente nota del Servizio reclutamento e gestione del personale della scuola di data 05.09.2019 prot. S116/2019/545242 ad inserire anche i nominativi dei docenti che nell'anno scolastico 2018/2019 hanno superato positivamente il periodo di prova per assunzioni a tempo determinato.

Cordiali saluti.



IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Roberto Ceccato -

Allegati:

- 1) tabella esplicativa periodo di prova per personale docente assunto a tempo determinato, inserito nelle graduatorie di istituto (prima, seconda e terza fascia).
- 2) tabella esplicativa periodo di prova per personale docente assunto a tempo determinato che ha prodotto istanza di messa a disposizione fuori graduatoria.

